



COMUNE DI CAORSO
Provincia di Piacenza

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E
CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA E. FERMI 4, POSTO
IN CAORSO (PC) – SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE IN CASO D’USO.**

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno ... del mese di,

TRA

- 1) BERGONZI GIANLUCA nato a Piacenza il 09.11.1967, domiciliato per la carica in Caorso – Piazza Rocca 1, il quale interviene in questo atto in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente e Commercio, giusta provvedimento sindacale n. 221 in rappresentanza e per conto del COMUNE DI CAORSO, P.IVA 00229440334, che nel contesto dell’atto verrà denominato per brevità anche “COMUNE”;
- 2) nato a il - C.F.V..... che interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante di con sede a in via, P.IVA, che nel prosieguo dell'atto verrà denominata per brevità anche “CONCESSIONARIO / CONCESSIONARIO”.

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. del (Reg.n.....) è stato deciso, :
- di prevedere l’avvio di una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario mediante concessione del servizio di GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA E. FERMI 4, POSTO IN CAORSO (PC), PER LA DURATA DI 5 ANNI”, come indicato nelle premesse del presente atto;
- di attribuire alla SUA Provincia di Piacenza lo svolgimento delle attività di selezione del contraente giusta Convenzione sottoscritta dal Comune di Caorso e la Provincia di Piacenza



COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

in data 15/03/2022 (rep. Registro Scritture Private della Provincia di Piacenza al numero 57);

- di approvare i seguenti documenti redatti dallo scrivente ufficio in collaborazione con la S.U.A. della Provincia di Piacenza (allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto), ai fini dell'espletamento della gara in oggetto:
 - Progetto di cui all'art. 23 del Codice (**Allegato 1, Matrice dei rischi, planimetria ed elenco beni mobili**);
 - Capitolato speciale di appalto (**Allegato 2**);
 - Schema di contratto (**Allegato 3**);
- di approvare altresì i seguenti documenti, elaborati dalla Stazione Unica appaltante della Provincia di Piacenza (allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto), i quali costituiscono documentazione di gara affianco ai documenti sopra elencati:
 - Schema di Bando di gara (**Allegato 4**);
 - Schema di Disciplinare di gara (**Allegato 5**);
- **Rilevato** che in attuazione alle intenzioni dell'Amministrazione comunale, la SUA della provincia di Piacenza ha dato avvio alla procedura di gara per "**L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA E. FERMI 4, POSTO IN CAORSO (PC)**" - Cod.Cig.;
- Visto il bando di gara a procedura aperta pubblicato dal al
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. xx del xxxxxxxx ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016;
 - sul sito della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
 - all'Albo Pretorio del Comune di Caorso;



COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

- sulla piattaforma per gare telematiche SATER di Intercenter, al link seguente: <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/>;
- sul Sistema informativo appalti Regione Emilia Romagna - SITAR;
- per estratto, in data xxxxxxxxxx, sul quotidiano a diffusione nazionale e sul quotidiano a diffusione locale ai sensi Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 02/12/2016.
- in data la Commissione di Gara, ufficialmente nominata e costituita, in data dichiarava l'aggiudicazione provvisoria a favore di
- con determinazione n. del avente ad oggetto è stato disposto:
 - di affidare **in concessione LA GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA E. FERMI 4, POSTO IN CAORSO (PC), PER LA DURATA DI 5 ANNI** con decorrenza dalla data di consegna dell'impianto,
 - di impegnare ai fini del conseguimento dell'equilibrio economico e finanziario l'importo lordo del contributo onnicomprensivo previsto per le annualità contrattuali da corrispondere al Concessionario, come previsto dall' ART. 24 - CONTRIBUTO DI GESTIONE del CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, sul Capitolo n. 3650 del codice di bilancio n.06.01-1.03.02.15.999;

**TUTTO CIO' PREMESSO CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

1] PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.



COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

2] OGGETTO DEL CONTRATTO E ATTIVITA'

L'oggetto del contratto è

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA E. FERMI 4, POSTO IN CAORSO (PC), PER LA DURATA DI 5 ANNI

comprensivo di tutte le strutture connesse, delle aree verdi, e relative pertinenze, come individuate nella planimetria allegata e censite al Catasto Fabbricati al Fg. 21 mapp. 716 (parte) e 717 sub 1 e sub 2. La gestione dovrà avvenire ad opera del CONCESSIONARIO secondo le modalità ed i criteri previsti nel **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE posto a base di gara**

Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi, a tutti gli effetti, un servizio pubblico e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o interrotto, se non per cause di forza maggiore. Il contratto avrà durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data del verbale di consegna dell'impianto. E' fatto obbligo al CONCESSIONARIO di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete o impossibili le prestazioni. Il CONCESSIONARIO è obbligato a gestire gli impianti sportivi nel rispetto di tutte le norme vigenti.

Il CONCESSIONARIO è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi e ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per assicurare la gestione di cui al presente atto come riportato all' ART. 10 – Obblighi del Concessionario, del "CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE" e, in particolare, dovrà assicurare:

- Aperture, chiusura, sorveglianza, custodia degli impianti nella loro complessità;
- Conduzione, manutenzione ordinaria e mantenimento in efficienza degli impianti nel suo complesso e di tutti gli impianti tecnologici ivi presenti;
- Assistenza bagnanti;
- Organizzazione attività corsistica;



COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

- Assistenza attività motorie e sportive praticate presso gli impianti con personale qualificato;
- Accurata pulizia giornaliera dell'intero complesso;
- Verifiche periodiche degli impianti;
- Custodia delle strutture e delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione;
- Cura e manutenzione delle aree verdi e delle zone pertinenziali;
- Attività di somministrazione alimenti e bevande connessa e funzionale alla attività principale;
- Attività commerciali connesse alla struttura ivi compresa vendita di accessori per il nuoto;

Il Centro sportivo comunale di via E. Fermi è destinato allo svolgimento delle attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative e alle attività correlate al benessere psicofisico della personale, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Le attività praticabili nell'impianto devono essere compatibili con la struttura stessa. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali autorizzati dalla amministrazione comunale. Il servizio dovrà essere svolto dal CONCESSIONARIO con i propri mezzi tecnici, con proprio personale ed attrezzature, mediante la propria organizzazione. La direzione del servizio deve essere affidata ad un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione e deve assicurare periodicamente la propria presenza e mantenere un continuo contatto con l'Amministrazione Comunale per il controllo dell'andamento del servizio.

Il CONCESSIONARIO dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi previste per il regolare svolgimento del servizio.



COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

Il CONCESSIONARIO deve assicurare l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). In particolare il concessionario si impegna ad elaborare il documento di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

3] MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'impianto sportivo di via E. Fermi, civ.4, viene concesso al CONCESSIONARIO con le attrezzature, il materiale in dotazione per il funzionamento e le aree pertinenti della struttura.

I locali e gli impianti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante a favore del CONCESSIONARIO dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.

Manutenzione ordinaria - il CONCESSIONARIO dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli impianti natatori, dei beni, delle attrezzature esistenti negli impianti affidati e degli impianti tecnologici, dovrà provvedere ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi.

Manutenzione straordinaria - Gli oneri di manutenzione straordinaria, come definiti dalla vigente normative restano a carico del COMUNE, salvo che non siano addebitabili a dolo o colpa grave del Concessionario. Il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al COMUNE ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio. Il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di presentare al termine di ogni anno di gestione, all'amministrazione comunale una specifica relazione tecnica, sullo stato di manutenzione e conservazione degli impianti natatori nonché copia dei rapporti delle verifiche di legge.



COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

4] INTROITI DEL CONCESSIONARIO E PARTECIPAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Al Concessionario spetta il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l'intero impianto. Al CONCESSIONARIO spetta il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe relative alle attività erogate. E' prevista una partecipazione economica dell'amministrazione comunale a titolo di contributo onnicomprensivo secondo le modalità previste all'ART. 24 - CONTRIBUTO DI GESTIONE del "CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE".

5] CANONE DI CONCESSIONE

L'affidamento del Centro Sportivo comporta la corresponsione al Comune, da parte del CONCESSIONARIO, di un canone annuo pari a €.....

Il canone deve essere versato, entro il 30 novembre di ogni anno, in un'unica soluzione alla Tesoreria del Comune di Caorso.

6] ASSICURAZIONI E CAUZIONE DEFINITIVA

Il CONCESSIONARIO è responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti e dei servizi accessori, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: nello specifico il CONCESSIONARIO solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare alle persone, animali e alle cose a seguito dell'uso degli impianti, sollevando quindi il COMUNE da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dalla gestione. Il CONCESSIONARIO è responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia del COMUNE che di terzi,



COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

durante il periodo di durata della gestione, tenendo al riguardo sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità ed onere. L'accertamento dei danni non immediatamente riparabili deve essere effettuato dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con i rappresentanti del Concessionario stesso.

Il CONCESSIONARIO, con oneri a proprio carico, ha stipulato e si impegna a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto di gestione, le seguenti garanzie:

- Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all'uso degli impianti (con espressa indicazione dell'Amministrazione comunale come terzo) e verso prestatori di lavoro (RCO) con massimali minimi di euro 5.000.000,00 per ciascun rischio assicurato ferma restando la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tale massimale. Ad ulteriore chiarimento si precisano ulteriori elementi di dettaglio per ciascuno dei rischi da assicurare:

RCT (massimale 5'000'000.00 €): la polizza dovrà garantire il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni dei quali il concessionario sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi in relazione all'attività di conduzione e gestione del complesso natatorio. L'assicurazione deve valere anche per la responsabilità che possa derivare al concessionario da:

- Fatto, anche doloso, di persone fisiche delle quali debba rispondere;

- Per i danni cagionati a terzi da appaltatori, subappaltatori, e rispettivi prestatori di lavoro, mentre eseguono i lavori per conto del concessionario stesso;

- Per le azioni di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.1984 nr. 222 e s.m.i.,

dell'INAIL e/o da altri soggetti e/o enti previdenziali e/o assistenziali;

RCO (massimale 5'000'000.00 con il limite di 1'5000'00.00 per



COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

persona): la polizza dovrà garantire il risarcimento (capitale, interesse e spese) di tutti i danni dei quali il concessionario sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro" (anche se distaccati presso altre sedi) di cui il medesimo di avvale. L'assicurazione contratta deve valere anche per le azioni di rivalsa degli Istituti previdenziali secondo le previsioni di legge.

- Polizza incendio e atti vandalici nella forma "Incendio in nome e per conto del proprietario" con massimale di euro 3.000.000,00;
- Polizza furto nella forma "in nome e per conto del proprietario" con garanzia a "Primo rischio assoluto" per un massimale minimo di euro 50.000,00;

Tutte le polizze dovranno prevedere l'escussione a prima richiesta da parte del Comune, senza la possibilità di opporre riserve o eccezioni di sorta.

- Fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 avente massimale pari al 10% del valore della sola concessione del servizio (IVA esclusa). La fideiussione dovrà contenere l'esplicito impegno dell'Istituto Bancario o Assicurativo a versare la somma garantita alla Tesoreria Comunale entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Amministrazione. La fideiussione dovrà essere costituita e prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c, rimanendo in tal modo l'Istituto obbligato in solido con il concessionario fino al termine della gestione, nonché con esplicita rinuncia di avvalersi della condizione contenuta nell'art. 1957 c.c. comma. La mancata costituzione della garanzia definitiva è causa di risoluzione del contratto.



COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

Il concessionario dovrà reintegrare le garanzie nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte. Le garanzie di cui al presente articolo devono decorrere dall'inizio della gestione e fino alla riconsegna degli edifici e delle opere all'Amministrazione Concedente.

7] CONTROLLO - ESECUZIONE D'UFFICIO

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del CONCESSIONARIO, degli obblighi derivanti dal presente contratto, il COMUNE si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna. Il CONCESSIONARIO è tenuto a fornire ai dipendenti dell'amministrazione comunale la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità del CONCESSIONARIO di rilevanza civile o penale che derivassero da disservizi nell'esecuzione del contratto, comportanti l'applicazione di penali a seguito dell'accertamento a contraddittorio degli stessi.

Resta impregiudicato il diritto dell'Amministrazione concedente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In caso d'interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente sia indirettamente, a rischio e spese del CONCESSIONARIO, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione di una terza



COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

8] RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO E SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

L'Amministrazione Concedente potrà risolvere la concessione, previa comunicazione scritta al Concessionario di intimazione all'adempimento, trascorsi giorni 30 (trenta) dalla comunicazione. Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, oltre che nel caso previsto dall'articolo 22.3, penultimo periodo, del CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, anche nell'ipotesi di:

- Casi di cui all'art 108 del D.Lgs. 50/2016;
- Insolvenza o fallimento del concessionario;
- Quando nella struttura imprenditoriale del concessionario si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio: liquidazione, sospensione dell'attività, amministrazione controllata, concordato preventivo e/o altre situazioni equivalenti;
- Cessione del contratto e di crediti o sub - concessione, nei casi in cui questa non è consentita o non è stata autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
- Mancata costituzione e/o reintegrazione della cauzione;
- Effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- Mancata osservanza e/o attuazione degli elementi essenziali del progetto presentato dal concessionario e oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggi in sede di gara nonché riscontro di gravi vizi nell'esecuzione degli interventi di ristrutturazione o loro esecuzione in modo difforme dal progetto esecutivo;
- Chiusura totale o parziale dell'impianto natatorio senza giustificato motivo;



COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

- Violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del personale, qualora queste non siano di lieve entità oppure non siano giustificate con motivazioni che l'Amministrazione ritenga ragionevoli ed idonee a sostenere un giudizio di scusabilità della violazione;
- Venir meno o riduzione delle garanzie prestate;
- Carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario sia sotto il profilo della gestione;
- violazione della clausola sociale protratta per 3 mesi o più;
- mancato versamento del canone annuale per oltre 8 (otto) mesi;
- Ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La stazione appaltante si avvale della facoltà prevista all'art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, per cui, qualora sia accertata successivamente la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, il Comune recederà dal contratto stesso fatto salvo il pagamento del valore di quanto già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Qualora il Concessionario, entro il termine stabilito per l'adempimento nella comunicazione prevista dal primo comma, non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione dell'Amministrazione concedente ovvero abbia presentato



COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

osservazioni ritenute dall'Amministrazione concedente non sufficienti, saranno attivate le procedure propedeutiche alla risoluzione della concessione.

In caso di risoluzione della concessione per inadempimento del Concessionario, il concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare all'Amministrazione concedente, su sua richiesta, le opere oggetto della concessione.

9] RECESSO

Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal rapporto concessorio per giusta causa, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata A/R.

Si conviene che per "giusta causa" si intendono sopravvenuti motivi di pubblico interesse che abbiano incidenza sull'esecuzione della concessione, ivi comprese modifiche di carattere organizzativo, o qualora venga meno per il Comune di Caorso il potere di contrattare anche in forza di nuovi assetti del Comune che impattino, direttamente o indirettamente, sulla presente concessione.

In caso di recesso del Comune, spettano al concessionario, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 176, comma 4 del D.Lgs. 50/2016:

1. il valore dei lavori eventualmente realizzati presso le strutture oggetto della concessione e dei nuovi arredi e attrezzature acquistati dal concessionario, al netto degli ammortamenti pari al 20% del valore dei lavori e degli arredi e attrezzature per ogni anno dalla realizzazione o dall'acquisto; i lavori e gli arredi e attrezzature divengono così di proprietà del Comune.

Al fine della corresponsione di tale valore, il concessionario deve presentare al Comune idonea documentazione comprovante i costi sostenuti.



COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

Resta comunque salva la facoltà del Comune di restituire gli arredi e le attrezzature acquistati dal concessionario; in tal caso, il Comune non è tenuto a corrispondere alcuna somma;

2. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore dei ricavi per gli anni residui di gestione, risultanti dal piano economico finanziario.

10] CONTROVERSIE

Le controversie che insorgessero in relazione alla interpretazione della presente convenzione tra la Stazione Appaltante e il soggetto CONCESSIONARIO, non risolvibili in via bonaria, saranno devolute al Foro di Piacenza, fermo restando l'obbligo per il CONCESSIONARIO di non sospendere la gestione del servizio.

11] SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del CONCESSIONARIO tutte le spese relative a tasse, imposte e tributi in genere.

Il presente contratto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, e tutte le spese relative sono assunte a carico del Concessionario

12] TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – PATTO DI INTEGRITÀ

Il CONCESSIONARIO è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto della gestione. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

13] PRIVACY

L'Ente nomina il CONCESSIONARIO responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e ss.mm. e ii. E' fatto obbligo del CONCESSIONARIO di svolgere le attività, oggetto del presente contratto, in conformità e nel rispetto della normative di cui al D.Lgs. n° 196/2003 e ss.mm.ii. Le informazioni dovranno essere trattate esclusivamente per le finalità concernenti il presente contratto.

Il CONCESSIONARIO garantisce che le informazioni relative all'esecuzione del presente appalto, che rivestano carattere confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno trattate solo per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuto in riferimento al presente contratto.

14] DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente concessione si applica quanto disposto dalla normativa vigente in materia di contratti e di impianti sportivi, dai regolamenti comunali, dal codice civile.

Il presente contratto consta di n. ... facciate fin qui, oltre le firme, redatta in unico originale è soggetta a registrazione solo in caso d'uso dell'art. 5, comma 2 – del DPR 26/4/1986, n. 131. Le spese di registrazione volontaria saranno dunque a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione medesima.

Letto, confermato e sottoscritto con firma autografa ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 e dell'art. 1 comma 1, lett. S) del D.Lgs.n.179/2016, del Codice di Amministrazione digitale (CAD).

Per il COMUNE DI CAORSO

Il Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente e Commercio



COMUNE DI CAORSO
Provincia di Piacenza

Arch. Gianluca Bergonzi

Per il Concessionario

Sig.